



La metamorfosi della sovranità negli stati costituzionali europei*

di

Antonio Gusmai *

«...una sovranità dimidiata, divisa, minorata, dipendente, relativa, non esiste.

La sovranità o c'è o non c'è».

(H. KELSEN)

SOMMARIO: 1. La mitologica sovranità: qualche riflessione introduttiva. - 2. L'Europa e le «crisi» non soltanto economiche. - 3. Poteri «sovrani»? No, poteri «microfisici».

1.- La mitologica sovranità: qualche riflessione introduttiva

Il concetto di «sovranità» appare essere un concetto molto più politico che giuridico, il quale tende a fissare in sé immagini fortemente connotate da elementi di matrice teologica. Essa, infatti, “può diventare una realtà esclusivistica, totalitaria che, sotto certi aspetti, prende il posto che per millenni era occupato dal sovrano per eccellenza, da Dio, il creatore e il padrone del mondo”. La sovranità, invero, a voler dare un senso preciso alle parole, “per sua natura nega che ci possa essere qualche cosa al di là o al di sopra”, essendo tale espressione storicamente “figlia dell’assolutismo” (ZAGREBELSKY-MARCENÒ-PALLANTE, 2014: 57).

L’uso politico che nel tempo si è fatto di tale termine, ha portato invero ad individuare nel sovrano un soggetto o un fenomeno (tanto “fisico” quanto “giuridico” come una persona, un’assemblea, un’organizzazione, un atto normativo) “che

*Testo della Relazione tenuta al III° Convegno Internazionale italo-spagnolo dal titolo “Sovranità e rappresentanza: il costituzionalismo nell’era della globalizzazione”, svoltosi nell’Università degli Studi di Catania (Palazzo Pedagoggi), il 5-6-7 dicembre 2016. Una versione più estesa, arricchita e aggiornata alla letteratura più recente è in corso di pubblicazione nel volume che raccoglie gli Atti del Convegno.

* Dottore di ricerca in “Diritto pubblico” nell’Università degli Studi di Bari - ant.gusmai@gmail.com

comanda e non è comandato”, posto cioè al vertice di una gerarchia ordinamentale. Come ha evidenziato RESCIGNO, “sovrano e sovranità sono due parole che chiaramente derivano dal latino *super*”, un avverbio dal quale si sono verosimilmente formati l’aggettivo e il sostantivo *superanus* (“chi sta sopra”). Ma, continua l’A., “da “super” o da “supra” deriva anche “supremo” in cui è presente qualcosa in più del semplice stare al di sopra, e cioè l’idea dello stare al culmine oltre il quale non c’è altro” (2014: 4).

La sua discutibile utilità e la sua persistenza nel linguaggio della pubblicistica moderna e post-moderna – “il mondo non conosce e non ha mai conosciuto un solo sovrano su tutta la superficie terrestre” (RESCIGNO, op. cit.: 5) – sembra doversi precipuamente attribuire alla costruzione teorica radicale e antitetica di due grandi giuristi del secolo scorso: Hans Kelsen e Carl Schmitt. Infatti, come si cercherà di dimostrare nelle pur brevi e sommarie considerazioni che seguono, gli attuali sviluppi di questo concetto (in senso “condiviso”, “pluralistico”, “assiologico-valoriale”) appaiono pur sempre dei tentativi di superare la (diversa) radicalità che connota il pensiero di questi due autori notoriamente agli antipodi nei risultati della loro speculazione giuridico-filosofica. Tentativi, come si diceva, non già completo superamento o addirittura abbandono di un elemento che – nonostante alcune denunce di «anti-giuridicità» provenienti da una parte della dottrina (FERRAJOLI, 1997: 43 ss.) – è ancora oggi dalla manualistica ritenuto essere “costitutivo” degli Stati. Oltre che, soprattutto, come pure si vedrà, ancora luminoso e splendente nell’orizzonte culturale comune a molti giuristi.

Se si pensa alla concezione “monista” dell’ordinamento giuridico internazionale pensato da KELSEN e alla durissima critica cui ha sottoposto il dogma della sovranità degli Stati – il quale è meglio se venisse “radicalmente rimosso” (1989: 469) – , così come al “concetto limite” schmittiano del potere sovrano “che decide sullo stato di eccezione”, “limite” perché tale definizione non può “applicarsi al caso normale” (SCHMITT, 2013²: 33), di queste tesi non possono non apparire ancora debitorie le attuali speculazioni dottrinarie. Invero, con formidabile continuità, così come in passato Kelsen scriveva per criticare la teoria “dualista” dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale di TRIEPEL (1913), e Schmitt per reazione alle ireniche tesi cosmopolitiche del primo, così ad oggi sembrano tutto sommato a queste ultime reagire le tesi contemporanee della sovranità, tesi si può dire elaborate nell’epoca

dell'interdipendenza mondiale degli Stati ingenerata da complessi processi economico-finanziari di portata globale.

In un tale scenario, tra modernità e postmodernità, a seconda che si valuti più o meno favorevolmente la progressiva compressione delle competenze normative degli Stati a favore di istituzioni sovra ed extra nazionali interessate principalmente alla "stabilità" dei mercati in cui "regnano" oligopoli economici transfrontalieri (cfr. CANTARO, 2016), sono sorte per necessità storica dottrine correttive tanto dell'"estremismo" cosmopolitico kelseniano (con le tesi della c.d. sovranità condivisa tra organi dello Stato e istituzioni sovranazionali, così come di quella della sovranità pluralista), quanto del nazionalismo del "dittatore" schmittiano che sospende l'ordinamento giuridico vigente (o ne fonda uno nuovo) decidendo chi è "amico" e chi è "nemico", al fine di garantire l'unità e la coesione dello Stato (tesi della sovranità dei principi o dei valori della Costituzione nazionale, con eventuale applicazione dei c.d. "controlimiti").

Tutte queste dottrine riportate tra parentesi appaiono dunque il prodotto critico e lo sviluppo ulteriore di tali due macro-pensieri fondativi. Pensieri che, evidentemente, ancora alimentano e danno sostegno alle tesi contemporanee della sovranità, speculazioni che si insinuano e viaggiano lungo i solchi tracciati nella modernità da queste due raffinatissime grandi narrazioni.

Senza qui poter tornare troppo indietro nel tempo ad indagare i classici del pensiero giuridico moderno che per primi hanno abilmente costruito e ragionato sull'immagine convenzionale di un potere supremo dello Stato (basti pensare a Bodin, Hobbes e Rousseau), nelle poche pagine che seguono l'obiettivo del presente lavoro vuole essere assai più modesto e circoscritto: si proverà a capire, guardando alla "parabola della sovranità" (SILVESTRI, 1996), se nelle analisi pubblicistiche ha scientificamente ancora senso continuare a dare per presupposto un concetto come quello di «sovranità», concetto che, nella complessità giuridica del suo campo semantico (interna/esterna; assoluta/condivisa; popolare/istituzionale; soggettiva/oggettiva), probabilmente è teso ai giorni nostri solo a (mal) rassicurare gli osservatori circa la persistenza (solo) formale dei principi liberal-democratici del costituzionalismo moderno.

Accennando ad alcune delle principali correnti di pensiero sviluppatesi intorno alla postmoderna «sovranità», si giungerà a ritenere pleonastico e fuorviante il mantenimento di tale irrealistico concetto nell'armamentario della pubblicistica, avendo forse molto più senso per la scienza giuridica – questa l'idea di fondo – spostare l'attenzione sul solo concetto di «potere» e sulla “microfisica” delle sue relazioni (FOUCAULT, 1977).

2.- L'Europa e le «crisi» non soltanto economiche.

Storicamente, la sovranità diventa il punto di riferimento di teorie politiche e giuridiche – tra di loro peraltro assai diverse – nel momento in cui lo Stato moderno si afferma sulla precedente organizzazione medioevale del potere, manifestando l'esigenza di *unificare* e *concentrare* la frammentazione di quest'ultimo da una parte “diffusa” tra ceti e stati, e, dall'altra, incentrata sulle due grandi coordinate universalistiche del Papato e dell'Impero. Il nascente Stato, insomma, sul piano politico e giuridico, aveva la necessità “concettuologica” di trovare una giustificazione legale a se stesso. Per la sopravvivenza dei nuovi enti territoriali, era dunque inevitabile che i teorici del diritto dovessero costantemente sforzarsi di sussumere le “supreme” forze “di fatto” egemoni nella realtà sociale, nell'astratto “supremo potere” legale teorizzato dal diritto (sul punto cfr. MATTEUCCI, 2008: 910).

Detto in termini più precisi, alla crisi della struttura medioevale è corrisposta la crisi della vecchia concezione del potere, dovendo esso assolutizzarsi in un ente – lo Stato moderno – pensato ad usbergo di se stesso come “sovrano”, per difendersi dalle ancora forti resistenze opposte dal particolarismo giuridico medioevale che si voleva così definitivamente sconfiggere. In quest'ultimo, infatti, vigeva una complessità “volgare” che, “sul piano socio-culturale, significa(va) pluralità di valori e, sul piano giuridico, pluralità di tradizioni e di fonti di produzione all'interno di uno stesso ordinamento politico” (GROSSI, 2007³: 53) che l'emergente razionalismo giuridico non intendeva più tollerare.

Ora, così come dall'incompletezza del potere politico medioevale si è passati alla modernità di un macrocosmo unitario – lo Stato moderno appunto – tendente a porsi come struttura globale d'una volontà politica onnicomprensiva; allo stesso modo, attraverso numerose crisi, a partire dalla seconda metà del XX sec. si è andata

formando un'Europa *economicamente* sempre più unita attraverso la progressiva erosione di competenze "sovrane", prima esclusivamente esercitate dagli Stati. A tal proposito, è sufficiente qui ricordare le sorti della politica monetaria, quella politica cioè il cui esercizio era considerato dallo stesso Bodin «la vera prerogativa della sovranità», come noto oggi demandata alla esclusiva competenza tecnocratica della BCE (in merito, cfr. BUFFONI, 2016); così come, sul versante della c.d. migliore tutela dei diritti fondamentali, si pensi al ruolo giocato dalle Carte e dalle Corti europee (Corte di Giustizia e Corte Edu) al fine di espandere e massimizzare il contenuto "materiale" degli stessi, non più soggetti all'esclusiva interpretazione-applicazione dei giudici nazionali (RUGGERI, 2016: 22 ss.; GUSMAI, 2015).

Sicuramente, dunque, un'Europa, la nostra, che si è sviluppata e continua a rimodellarsi mediante "crisi", come da tempo ha notato uno dei maggiori studiosi della costruzione europea e delle politiche comparate, Yves Meny. A voler raccogliere il suo pensiero, egli osserva che la Comunità prima e l'Unione poi, si sono evolute in una condizione di crisi quasi permanente, che hanno sortito nella più gran parte dei casi l'effetto di rafforzare le istituzioni e le politiche europee (MENY, 2004: 819 ss.). Crisi che hanno punteggiato "i sei decenni di vita dell'Unione" (cfr. CASSESE, 2016: 779 ss.), e che hanno investito non solo le pur "strutturali" questioni economiche degli Stati membri, ma, più in generale, la cultura politica e giuridica del vecchio continente.

Vengono in mente, qui, a titolo di esempio, i concetti di "forma di Stato" e di "forma di governo" teorizzati dalla dottrina in relazione allo Stato moderno, e l'inadeguatezza che essi oggi con alta probabilità presentano se volessero rappresentare le "forme" giuridiche assunte dall'Unione europea (sul punto, MEZZETTI, 2014). Sempreché, naturalmente, non si voglia condividere la suggestiva idea della "fine della storia", ossia credere che la democrazia liberale, per come conosciuta, rappresenti il punto di arrivo delle ideologie politiche dell'umanità, la sua forma di governo e di Stato "definitiva", alla quale sembra dunque inutile opporvi ulteriori accorgimenti (FUKUYAMA, 1992).

Rimanere ancorati a tali definizioni, potrebbe indurre a non comprendere la realtà, ossia, nei fatti, a non capire come effettivamente si distribuisce oggi il potere tra le varie istituzioni ("forma di governo") all'interno di un ordinamento che, se da una parte si è fatto "eurounitario", dall'altra, in relazione al rapporto tra governanti e

governati (“forma di stato”), vede la produzione normativa farsi sempre più cospicua ad opera di “governanti” esterni allo Stato (le istituzioni europee) in sostanziale assenza di legittimazione dei popoli (governati) a cui, per Costituzione, è invece attribuita la “sovranità” di essere padroni del proprio destino attraverso le regole della democrazia.

Come si può facilmente intendere, si aprono qui questioni giuridiche assai complesse che investono in definitiva proprio il “problema della sovranità”, fungendo essa per la dottrina tradizionale, in fondo, ancora da “sistema nervoso centrale” di ogni istituzione politica contemporanea.

E’ così che allora alla crisi della sovranità statale la dottrina sembra aver reagito sostanzialmente in due modi: *a)* secondo logiche “moderate” che vedono protagonisti tanto gli Stati quanto le istituzioni europee, presupponendo l’esistenza di una *sovranità condivisa*, ossia distribuita a più livelli istituzionali, nell’ottica di trovare una qualche giustificazione costituzionale al processo di integrazione europea (PATRONI GRIFFI, 2015: 6 ss.; RUGGERI, 2016: 17 ss.). O, ancora, in una prospettiva che tiene conto dei rapporti di forza esistenti ancora più in alto nel panorama internazionale, ad una *sovranità pluralista* che riconosce anche alla *soft law* prodotta da organizzazioni come il “Comitato di Basilea” o il “*Financial Stability Board*” (nate all’interno del G.10 e del G.20) la capacità di influire sul diritto costituzionale degli Stati (PISANESCHI, 2016). E, in una prospettiva più “radicale”, *b)* quelle logiche che, da una parte sottolineano la necessità di superare definitivamente il problema della sovranità degli Stati, giungendo ad una federazione europea che trova la sua legittimazione in un unico “diritto costituzionale federale” (MANGIAMELI, 2016: 44 ss.); e, dall’altra, quelle di quanti invitano a non cedere alla tentazione di credere alla morte della sovranità costituzionale degli Stati, in quanto “il *de profundis* per l’uno (lo Stato) e per l’altra (la sovranità), suona alquanto prematuro” (LUCIANI, 2016: 4), essendo in definitiva ancora gli Stati a “decidere” – quantomeno nelle situazioni di emergenza finanziaria, economica e militare – sullo “stato di eccezione” di schmittiana memoria. Invero, si dice, sono pur sempre gli Stati a eseguire, attuare o implementare le decisioni legislative, amministrative o giudiziarie delle istituzioni sovranazionali che, senza gli Stati, resterebbero lettera morta. Le stesse organizzazioni internazionali che si presumono capaci di modificare gli assetti economici e i diritti costituzionali degli

ordinamenti nazionali, sono pur sempre dagli Stati costituite tramite le decisioni di capi di Stato e di governo (sul punto cfr., almeno, seppur in prospettive diverse, BUCCI, 2008: 38-42; DE VERGOTTINI, 2014: 4-12; BARBERIS, 2014: 29).

In questo ginepraio, allora, non deve neppure sorprendere la rigogliosa fioritura dei c.d. "controlimiti" (si pensi ai problematici effetti costituzionali del caso Taricco, così come, nei rapporti internazionali tra Stati, alla decisione della Corte cost., sent. n. 238/2014). Essi, infatti, "non sono altro che la salvaguardia della sovranità popolare", in quanto la loro opposizione al diritto esterno non deve essere considerata un'azione a mera difesa di interessi egoistici nazionali. Piuttosto, i controlimiti opposti dallo Stato, "a uno sguardo più attento si rivelano marcatori della via per una più profonda e meditata unione politica, segnalando, allo stesso tempo, il più ridotto confine cui può giungere un processo di integrazione di tratto essenzialmente economico-finanziario". Senonché, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 4.2. del TUE, sembra non potersi costituzionalmente ammettere l'idea che a decidere in concreto quali debbano essere i "controlimiti", siano le istituzioni dell'Unione europea. Consentire una loro "europeizzazione", come sembra volere tale disposizione, rappresenterebbe una "*contradictio in adiecto*", un "maldestro tentativo di neutralizzazione" degli stessi, un loro "autentico snaturamento". (LUCIANI, 2016: 6 ss.; contra RUGGERI, 2016: 18 ss.).

Tutte queste sommarie – ma si spera in qualche modo sinora chiare – considerazioni, ci accompagnano, in definitiva, verso il fuoco di questa breve riflessione: instillare seri dubbi circa la necessità di continuare ad utilizzare nel diritto pubblico il dogma della «sovranità», quando la realtà storico-materiale sembra, invece, piuttosto essere caratterizzata da una congerie di «poteri microfisici» costantemente in conflitto tra loro, tutt'altro che "assoluti" e "indipendenti" nell'espressione della loro volontà di potenza.

3.- Poteri «sovrani»? No, poteri «microfisici».

Alla luce di quanto detto ci si potrebbe, forse senza esagerare, chiedere: la "metamorfosi" della sovranità, quantomeno negli Stati europei, è giunta alla sua fine? E se sì, alla fine della sua "parabola", la sovranità muore?

Senza alcuna pretesa risolutiva, ma, al contrario, con l'auspicio che su tale cruciale questione possano continuare a far chiarezza le voci più autorevoli della dottrina, a tale domanda sembra potersi rispondere almeno in due modi: uno di senso negativo (il concetto di «sovranità» persiste ancora), l'altro, invece, di senso per così dire "critico", in quanto, piuttosto che fare riferimento alla vita biologica di un'immagine artificiale – per decretarne, appunto, "la vita" o "la morte" – ne mette, ancora prima, in discussione l'esistenza.

Procediamo con ordine.

Nel primo senso (persistenza della sovranità), a guardare l'atteggiamento della quasi totalità dei giuristi (se non proprio di tutti), sembra infatti potersi affermare che la sovranità, nonostante la sua "metamorfofi" (assoluta/condivisa; interna/esterna; popolare/istituzionale; soggettiva/oggettiva; diffusa) e le sue plurime accezioni (sovranità dello Stato; della Costituzione; popolare; delle istituzioni europee; dei mercati; della moneta; della finanza, ecc.) sia tutt'altro che giunta al termine della sua funzionalità.

Anzi, pur di mantenerla in vita, si è persino giunti a sostenere, in perfetta coerenza con la sua matrice teologica, l'esistenza di una "sovranità dei valori" assiologico-oggettiva che, nelle moderne costituzioni positive, non può che trasformarsi in una "sovranità dei diritti fondamentali" in esse contenuta. In sostanza, si argomenta finemente che, alla "caduta della sovranità impenetrabile dello Stato", non è corrisposta "la rovina dei fondamenti assiologici del costituzionalismo moderno". Sovrano, sembra voglia dirsi, è il valore costitutivo della "dignità umana" e, pertanto, sovrani sono i principi e i diritti fondamentali della Costituzione (SILVESTRI, 2005; ID, 2015: 62-63).

Cosicché, si potrebbe dire, nonostante "del concetto di sovranità tramandatoci dalla tradizione [...] dovrebbe revocarsi in dubbio [...] l'utilità per il diritto costituzionale" (così LUCIANI, 1996: 155), la dottrina (gli stessi Silvestri e Ferrajoli *supra* cit. ne sono molto critici) ancora oggi non sembra in definitiva potere fare a meno di presupporlo nelle analisi giuridiche e, in definitiva, superarne la mitologica portata. E tanto, forse, a cagione del fatto che è lo stesso potere costituente ad averlo trasformato in dato positivo, attribuendo il potere sovrano, in alcune costituzioni moderne,

esplicitamente al “popolo” (si pensi, ad es., all’art. 1, comma 2, Cost. italiana; all’art. 1, comma 2, Cost. spagnola; all’art. 3 Cost. francese).

Il secondo tentativo di risposta (quello definito “critico”) è negli sviluppi più radicale.

Prendendo per buone le analisi foucaultiane sulla “microfisica del potere” e, in particolare, le critiche serratissime che egli oppone al concetto giuridico di «sovranità», ciò che si propone è l’invito a discutere della possibilità di andare oltre la sua presupposizione, di eliminarlo pro-futuro non solo dal linguaggio normativo, ma anche e soprattutto dalla mente dei giuristi.

Il punto, qui, è quello di sollecitare le riflessioni della pubblicistica ad indagare possibili punti di incontro tra la ricerca filosofica di Foucault e la scienza giuridica. E tanto perché, specie ai costituzionalisti, come è noto è dato il precipuo compito di conoscere il “potere” al fine di individuarne i “limiti”. Poteri che, costituiti o meno che siano, come si è più volte ripetuto, non sono mai stati «sovrani», non avendo storicamente nessuno di essi mai goduto di una supremazia totale sugli altri, neppure ai tempi del dominio degli «imperi» (cfr. CORTESE, 1990).

In quest’ottica, non si tratta allora tanto di studiare in astratto la sovranità, di continuare a teorizzare dogmi adeguandoli ai mutamenti della realtà politico-economico-sociale. E non si tratta neppure di sforzarsi di capire se il sovrano è vivo o morto. Piuttosto si tratta di metterne in discussione l’esistenza anche nella prospettiva giuridica, ossia proprio lì dove Foucault ravvisa l’origine fuorviante del tradizionale approccio metodologico al problema del “potere”.

Sostiene, infatti, FOUCAULT (op. cit.) che lo statuto del potere in Occidente è stato contratto in una sorta di “schematismo giuridico”. Tutto ha inizio con l’istituzione della monarchia. Nel Medioevo, una volta “instaurata [...] si è resa accettabile dandosi un ruolo giuridico e negativo, che ha [...] sopravanzato subito. Il sovrano, la legge, l’interdizione, tutto ciò ha costituito un sistema di rappresentazioni del potere che è stato in seguito trasmesso dalle teorie del diritto” agli altri saperi.

E’ dunque da questo momento che gli studiosi sono rimasti ossessionati “dal personaggio del sovrano”, in quanto “queste teorie (sul potere supremo, sulla legge, ecc.) pongono tutte ancora il problema della sovranità”. Quel che invece sarebbe

necessario fare è costruire “una filosofia politica” che non ruoti “intorno al problema della sovranità” (p. 15).

Per Foucault, infatti, se si vuole scoprire “la verità” sul potere, la sua “genealogia”, bisogna fare quello che non si è ancora fatto: “tagliare la testa al re”, ossia abbandonare le astrazioni dogmatico-giuridiche costruite intorno al mito della “sovranità” che “reprime” e occulta artificiosamente ogni altra istanza sociale di dominio. Piuttosto che concepire un potere “sovrano”, avverte il filosofo francese, sarebbe meglio che le analisi sul potere si facessero “microfisiche”, in quanto il potere “nei fatti attraversa i corpi, produce delle cose, induce del piacere, forma del sapere, produce discorsi”. La “concezione puramente giuridica” del potere ignora che esso “bisogna considerarlo come una rete produttiva che passa attraverso tutto il corpo sociale”, in quanto “la meccanica del potere” va analizzata “dal basso”, nelle “lotte quotidiane”, in una “trama storica [...] che renda conto della costituzione dei saperi, dei discorsi, dei campi di oggetti, ecc., senza aver bisogno di riferirsi ad un soggetto che sia trascendente rispetto al campo di avvenimenti che ricopre, nella sua identità vuota, lungo la storia”. (pp.11-13). E tanto, nel pensiero di Foucault, sembra valere in riferimento a qualunque soggetto o ente “trascendente” pensato dalla scienza giuridica come sovrano.

Gli stessi “rapporti di potere” e le “analisi” che ne conseguono devono “andare al di là del quadro dello Stato”. E questo perché, malgrado lo Stato mantenga nelle considerazioni del filosofo la sua “importanza”, esso, “anche colla sua onnipotenza, anche coi suoi apparati, è bel lungi dal ricoprire tutto il campo reale dei rapporti di potere”. Lo Stato “non può funzionare che sulla base di relazioni di potere preesistenti” in quanto “è sovrastrutturale in rapporto a tutt’una serie di reti di potere che passano attraverso i corpi, la sessualità, la famiglia, gli atteggiamenti, i saperi, le tecniche, ecc., e questi rapporti sono in una relazione di condizionante-condizionato nei confronti di una specie di metapotere che [...] non può realmente aver presa e non può reggersi che nella misura in cui si radica in tutta una serie di rapporti di potere che sono molteplici, indefiniti, e che sono la base di queste grandi forme (gli Stati, appunto) di potere negativo” (p. 16).

Foucault, insomma, pone al centro della sua analisi del potere la fattualità della “dominazione”, dimostrando altresì come le teorie giuridiche abbiano in realtà

veicolato, trasmesso, fatto circolare, rapporti che erano di dominazione e non di sovranità, vale a dire relazioni di potere occultate dall'involucro giuridico della sovranità.

A voler trasporre queste lucide analisi nella realtà giuridica contemporanea, realtà che sembra caratterizzata, come la precedente società medioevale, da una evidente *frantumazione del potere politico* in più livelli ordinamentali e da una influenza, su tali ordinamenti, di poteri oligarchici economico-finanziari che fa indossare e mantenere alle loro istituzioni la "maschera della democrazia" (CANFORA-ZAGREBELSKY, 2014), non si vede come si possa continuare a presupporre giuridicamente l'esistenza della sovranità (di qualsivoglia tipologia) senza correre il rischio di cadere in astratte speculazioni che di certo non aiutano a comprendere la realtà.

A voler in conclusione tirare qualche somma, sembra, dunque, apparire in linea con i risultati delle analisi foucaultiane sul potere l'idea di fare definitivamente a meno del concetto di sovranità non solo nella filosofia politica, ma anche nella scienza giuridica. Di espellerla, cioè, in radice dalla dimensione normativa.

Se, infatti, il costituzionalismo moderno non vuole rischiare di perdere la sua funzione originaria, ossia quella di porre limiti al potere per garantire diritti e libertà, occorre che, ancora più di ieri, esso oggi si concentri ad esaminare "non il re nella sua posizione centrale, ma i soggetti nelle loro relazioni reciproche: non la sovranità nel suo edificio unico, ma gli assoggettamenti molteplici che hanno luogo e funzionano all'interno del corpo sociale" (p. 182).

Distinguere tra poteri assoluti, relativi, forti, deboli, condivisi, ecc., è un modo per occultare le sue concrete ambizioni di dominio e di assoggettamento, i suoi reali obiettivi politici. Per il diritto pubblico, insomma, a rilevare dovrebbero essere i poteri senza alcuna altra fuorviante specificazione. Men che meno quella di «sovrani».

Ma per far ciò servirebbe un atto onesto ed umile della scienza giuridica: quello di ammettere che la «sovranità», per come da essa partorita e poi nel tempo congeniata, non è morta semplicemente perché è una grande narrazione mai vissuta nella realtà. Ammettere dunque esplicitamente che, la sua immagine carica di suggestioni, a mo' di un fantasma, in definitiva continua a non morire nella dogmatica giuridica perché, come tutte le cose che non esistono nella concretezza del mondo reale, hanno pur

sempre la possibilità – se convenienti – di ambire all'eternità nelle fantasie della mente umana.

Riferimenti bibliografici

- BARBERIS, Mauro (2014). *Il custode delle fonti. Lo Stato dopo lo Stato e la sua legalità*. Rivista "Lo Stato", n. 2, pp. 11-30.
- BUCCI, Gaetano (2008). *La sovranità popolare nella trappola delle reti multilevel*. Costituzionalismo.it, fasc. 1.
- BUFFONI, Laura (2016). *La politica della moneta e il soggetto della sovranità: il caso 'decisivo'*. Rivista AIC, n. 2/2016.
- CANFORA, Luciano – ZAGREBELSKY, Gustavo (2014). *La maschera democratica dell'oligarchia. Un dialogo*. Roma-Bari: Laterza.
- CANTARO, Antonio (2016). *Lo "Stato" europeo. La governance dell'Unione come potere economico-governamentale*. Osservatorio AIC, fasc. n. 2.
- CASSESE, Sabino (2016). «L'Europa vive di crisi». Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc. n. 3.
- CORTESE, Ennio (1990). *Sovranità (Storia)*. Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, vol. XLIII, pp. 205-224.
- DE VERGOTTINI, Giuseppe (2014). *La persistente sovranità*. Consulta OnLine, 3 marzo.
- FERRAJOLI, Luigi (1997). *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale*. Roma-Bari: Laterza.
- FOUCAULT, Michel (1977). *Microfisica del potere*. Torino: Einaudi.
- FUKUYAMA, Francis (1992). *La fine della Storia e l'ultimo uomo*. Milano: Rizzoli.
- GROSSI, Paolo (2007³). *L'ordine giuridico medioevale*. Roma-Bari: Laterza.
- GUSMAI, Antonio (2015). *Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa*. Bari: Cacucci.
- KELSEN, Hans (1989). *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*. Milano: Giuffrè.
- LUCIANI, Massimo (1996). *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*. Rivista di diritto costituzionale, fasc. n. 1, pp. 124-188.
- LUCIANI, Massimo (2016). *Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale*. Rivista AIC, n. 2.
- MANGIAMELI, Stelio (2016). *Il sistema europeo: dal diritto internazionale al diritto costituzionale e ritorno?*. Diritto e Società, fasc. 1, pp. 11-58.
- MATTEUCCI, Nicola (2008). *Sovranità*. Il Dizionario di Politica. Torino: Utet.
- MENY, Yves (2004). *La grande hésitation*. O. Béaud (a cura di) *L'Europe en voie de Constitution. Pour un bilan critique des travaux de la Constitution*. Bruxelles: Bruylant.
- MEZZETTI, Luca (2014). *Principi costituzionali e forma dell'Unione e Le istituzioni e la forma di governo dell'Unione*. P. Costanzo – L. Mezzetti – A. Ruggeri (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Torino: Giappichelli, capp. III e IV.
- PATRONI GRIFFI, Andrea (2015). *L'Europa e la sovranità condivisa: appunti di un discorso sulle ragioni del Diritto costituzionale europeo*. Diritto Pubblico Europeo – Rassegna on-line, gennaio 2015.
- PISANESCHI, Andrea (2016). *Costituzione e diritto internazionale*. Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc. n. 3., 791 ss.
- RESCIGNO, Giuseppe Ugo (2014). *Sovranità popolare*. Enciclopedia giuridica Treccani on line.
- RUGGERI, Antonio (2016). *Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, in cammino dallo Stato all'Unione europea e ritorno, ovvero la circolazione dei modelli costituzionali e adattamento dei relativi schemi teorici*. Federalismi.it, fasc. n. 11.
- SCHMITT, Carl (2013²). *Le categorie del 'politico'*. *Saggi di teoria politica* a cura di G. Miglio e P. Schiera. Bologna: il Mulino.
- SILVESTRI, Gaetano (1996). *La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto*. Rivista di diritto costituzionale, fasc. n. 1, pp. 3-74.

- SILVESTRI, Gaetano (2005). *Lo Stato senza Principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*. Torino: Giappichelli.
- SILVESTRI, Gaetano (2015). *Sovranità vs. diritti fondamentali*. *Questione Giustizia*, fasc. 1, pp. 57-63.
- TRIEPEL, Heinrich (1913). *Diritto internazionale e diritto interno*. Torino: Utet.
- ZAGREBELSKY, Gustavo – MARCENÒ, Valeria – PALLANTE, Francesco (2014). *Lineamenti di Diritto costituzionale*. Milano: Le Monnier Università.

dirittifondamentali.it